

03/06/2026

Comunicato Ufficiale

58

FIRENZE

2025/2026





[Via Gabriele D'Annunzio 138 C](#)
[50135 Firenze](#)



toscana.lnd.it



dpfirenze@lnd.it
dpfirenze@pec-legal.it



[facebook – lndtoscana](#)
[telegram - @dpfirenzeInd](#)

Delegazione Provinciale Firenze

Numeri telefono

Email

Pec

Uffici

Delegazione

0555137000

dpfirenze@lnd.it

dpfirenze@pec-legal.it

Pronto A.I.A.

Firenze

3351014942

Empoli

3452129067

Valdarno

3939723207

Uffici C.R. Toscana

Numeri telefono

Email

Pec

Segretario

0555136 980

a.titi@lnd.it

crtoscana@pec-legal.it

Segreteria

0555136 980 - 996

crt.toscana@lnd.it

crtoscana@pec-legal.it

Amministrazione

0555136 990 - 991 - 992

amm.toscana@lnd.it

amm.toscana@pec-legal.it

Tesseramento Calciatori

0555136 985 - 986 - 988

tesseramenti.toscana@lnd.it

tess.toscana@pec-legal.it

Calcio a 5

0555136 994

futsal.toscana@lnd.it

Calcio Femminile

0555136 995

femminile.toscana@lnd.it

Impianti sportivi

0555136 989

impianti.toscana@lnd.it

campi.toscana@pec-legal.it

Affari generali

0555136 981

crt.toscana@lnd.it

Segreteria S.G.S.

0555136 997

toscana.sgs@figc.it

Agonistica Settore Giovanile

0555136 979

Giudice Sportivo

0555136 984

giudice.toscana@lnd.it

giudicetoscana@pec-legal.it

Corte Appello Sportiva

0555136 999

cdt.toscana@lnd.it

cortetoscana@pec-legal.it

Tribunale Federale

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

AVVISO A TUTTE LE SOCIETA' SPORTIVE

GARA NAZIONALE FEMMINILE QUALIFICAZIONE AL CAMPIONATO MONDIALE FEMMINILE

ITALIA-SERBIA

STADIO "ARENA GARIBALDI - ROMEO ANCONETANI" – PISA

5 GIUGNO 2026 Ore 18.15

RICHIESTA BIGLIETTI GRATUITI

Siamo lieti di comunicarvi che Il prossimo **5 GIUGNO 2026**, con inizio previsto alle **ore 18:15**, la città di PISA ospiterà la Gara valida per le Qualificazioni al Campionato Mondiale Femminile tra le Nazionali Femminili di **ITALIA e SERBIA**.

Per l'occasione della **Gara, che si disputerà allo Stadio "ARENA GARIBALDI - ROMEO ANCONETANI" di PISA**, la FIGC, attraverso il Settore Giovanile e Scolastico ed il Comitato Regionale Toscana LND, sta pianificando diverse iniziative che renderanno Pisa "*Città Azzurra*".

Tali iniziative costituiranno un'importante occasione di coinvolgimento e condivisione, per vivere insieme una giornata all'insegna dello sport e per promuovere il calcio ed i valori positivi, quali il TIFO CORRETTO e l'INCLUSIONE.

Pertanto, con lo scopo di offrire l'opportunità di "*Vivere l'Azzurro*" e consentire un'ampia partecipazione all'evento, **saranno riservati i biglietti di ingresso gratuiti** fino ad esaurimento dei biglietti disponibili messi a disposizione dalla FIGC.

Per poter usufruire di tale opportunità, tutte le **Società Sportive interessate a partecipare, indipendentemente dallo Sport praticato e della Federazione di appartenenza,** potranno richiedere i biglietti gratuiti attraverso la seguente modalità:

RICHIESTA BIGLIETTI PER GRUPPI (destinati a giovani ed adulti, bambini/e, nonni, genitori, familiari, tecnici e dirigenti, insegnanti e propri figli, ecc.);

Per questa tipologia di richiesta, le Società Sportive interessate dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:

- a) la richiesta dovrà essere effettuata **utilizzando solo ed esclusivamente il file Excel allegato "MODULO RICHIESTA BIGLIETTI PER GRUPPI"** che dovrà essere inviato, debitamente compilato entro e non oltre Mercoledì 3 Giugno 2026, al seguente indirizzo e-mail: toscana.sgs@figc.it ; ----> [FILE PER RICHIESTA](#)
- b) Per i gruppi composti da giovani, si suggerisce di includere un accompagnatore ogni 4 giovani, compreso un accompagnatore responsabile. Ovviamente, tale parametro è da ritenersi flessibile purché venga garantita la necessaria assistenza in termini di tutela dei minori.
- c) I biglietti possono essere destinati sia a Gruppi-squadra di Settore Giovanile che a Gruppi-Squadra adulti (Giovani, Juniores o Prime Squadre, femminili e/o maschili, di Calcio, Calcio a 5 o di altro Sport), purché la partecipazione sia garantita;
- d) Ogni Società dovrà compilare correttamente il modulo per la richiesta dei biglietti, indicando **una mail a fianco di ciascun nome per ricevere tutti i biglietti del gruppo da stampare a casa e portare allo Stadio** ed anche il recapito telefonico di un referente che sarà presente allo stadio al quale potersi rivolgere per eventuali necessità o per comunicazioni immediate importanti relative all'organizzazione dell'evento.

Si ricorda che i biglietti sono in numero limitato e saranno distribuiti fino ad esaurimento della disponibilità, tenendo conto dei criteri sopra indicati e dell'ordine di arrivo delle richieste.

Per eventuali richieste o chiarimenti potete contattare il **Coordinamento Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico TOSCANA** ai seguenti recapiti:

Daniele Caputo tel. 3331682176 e-mail: toscana.sgs@figc.it

Giulia Bettazzi tel. 333.1319178 e-mail: fem.toscanasgs@figc.it

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

Nessuna comunicazione.

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

ESTRATTO C.U. N. 90 DEL 28/05/2026 C.R. TOSCANA

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

...omissis...

3.2. SEGRETERIA

...omissis...

3.2.2. COMUNICAZIONI UFFICIO TESSERAMENTO

PRATICHE DI RITESSERAMENTO PER LA STESSA SOCIETÀ PER LA STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Si riporta elenco corretto dei documenti necessari per il ritesseramento sul Portale LND:

- **Calciatori/calciatrici "non professionisti/e" (con rapporto di volontariato) Italiani/e e Stranieri/e:**
 - Modulo di tesseramento;
 - Dichiarazione del/della calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere;
 - Dichiarazione di prestazione volontaria;
 - Documento di identità del calciatore;
 - Permesso di soggiorno o documento equipollente (per calciatori extracomunitari);
- **Calciatori/calciatrici "giovani" e "giovani dilettanti" (con rapporto di volontariato) Italiani/e e Stranieri/e ex D. Lgs. 36/2021 o che hanno beneficiato di "Ius Soli":**
 - Modulo di tesseramento;
 - Dichiarazione del/della calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere (dal compimento del 10° anno di età in poi);
 - Dichiarazione di prestazione volontaria (dal compimento del 16° anno di età in poi);
 - Documento di identità del calciatore;
 - Permesso di soggiorno o documento equipollente (per calciatori extracomunitari) (**facoltativo**);

- **Calciatori/calciatrici “giovani” e “giovani dilettanti” (con rapporto di volontariato) tesserati/e in base al Regolamento FIFA:**
 - Modulo di tesseramento;
 - Dichiarazione del/della calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere (dal compimento del 10° anno di età in poi);
 - Dichiarazione di prestazione volontaria (dal compimento del 16° anno di età in poi);
 - Documento di identità del calciatore;
 - Permesso di soggiorno o documento equipollente (per calciatori extracomunitari);
 - Certificazione della Società che il primo tesseramento è avvenuto a seguito di autorizzazione da parte dell'Ufficio Tesseramento Centrale (**facoltativo**)

- **Per i/le calciatori/calciatrici tesserati/e nella s.s. 2025/2026 a norma degli artt. 40, comma 3 e 40, comma 3 bis, NOIF:**
 - Si rimanda all'applicazione delle citate disposizioni federali.

Si ricorda che, qualora si volesse fare un semplice ritesseramento da volontario in ambito dilettantistico, l'operazione può essere effettuata esclusivamente nella finestra dedicata al ritesseramento (dal 15 maggio al 25 giugno 2026); viceversa, qualora si volesse ritesserare un atleta con contratto e con la stessa Società, l'operazione può essere effettuata in qualsiasi momento ex art. 105.3, NOIF (disponibile sul Portale LND la funzione “Aggiornamento Contratto Sportivo”).

Si informa che – su indicazione dell'Ufficio Tesseramenti FIGC – a decorrere dal 15 maggio 2026 (data di inizio delle operazioni di rinnovo di tesseramento annuale, a valere per la stagione sportiva 2026/2027), non è più necessario produrre la nota relativa alla dichiarazione di prestazione volontaria per le pratiche di tesseramento di tutti i calciatori/calciatrici di età inferiore ai 16 anni.

...omissis...

3.2.3. COMUNICAZIONI UFFICIO TORNEI

N. TORNEO	SOCIETA'	DENOMINAZIONE	CATEGORIA	INIZIO	FINE
...omissis...					
63926	GIOVANI FUCECCHIO 2000	2° MEMORIAL ALESSANDRO TALINI	UNDER 16	03/06/2026	10/06/2026
63927	GINESTRA FIORENTINA	TORNEO VAL DI PESA	UNDER 15	02/06/2026	02/06/2026
...omissis...					
65079	SESTO CALCIO 2010	ARENA CALCIO PADULE	UNDER 14	29/05/2026	12/06/2026
...omissis...					
65161	GIOVANI FUCECCHIO 2000	2° MEMORIAL M. TERRI	UNDER 15	04/06/2026	11/06/2026
65307	RONDINELLA MARZOCCO	1° MEMORIAL LORENZO BOSI	UNDER 15	29/05/2026	12/06/2026
...omissis...					
NAZ	FIORENTINA	MEMORIAL ROCCO B. COMMISSO	PULCINI MISTI	30/05/2026	30/05/2026
...omissis...					
NAZ	AVANE	YALE CUP - MEMORIAL MARCELLO SPALLETTI	PULCINI MISTI	30/05/2026	31/05/2026
...omissis...					
NAZ	FIORENTINA	MEMORIAL JOE BARONE	PULCINI MISTI	02/06/2026	02/06/2026

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Nessuna comunicazione.

5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE

VADEMECUM C.R. TOSCANA / C.R.A. TOSCANA - IDENTIFICAZIONE PER ACCESSO AL CAMPO

Con l'inizio della nuova stagione sportiva, si ritiene opportuno e necessario confermare e ribadire le procedure a cui le Società devono attenersi per l'accesso al terreno di gioco di calciatori, dirigenti e tecnici, già definite con la C.R.A Toscana, ciò al fine di evitare spiacevoli equivoci e incomprensioni prima di tali gare.

IDENTIFICAZIONE GIOCATORI

L'identificazione dei calciatori da parte dell'Arbitro può avvenire:

- mediante tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti;
- mediante la tessera PROVVISORIA valida, per i giocatori per cui è stata richiesta la tessera, ma fisicamente non ancora in possesso;
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento valido rilasciato dalle Autorità competenti (passaporto, carta d'identità, patente etc.) che può essere accettato anche in fotocopia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio purché leggibile e fronte/retro;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio.

Il Dirigente accompagnatore ufficiale firmando la distinta gara da consegnare al D.G., in cui vi è riportata la dicitura "il sottoscritto dirigente accompagnatore ufficiale dichiara che i giocatori/trici sopra indicati sono regolarmente tesserati e partecipano alla gara sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusto le norme vigenti", si assume la responsabilità in merito alla posizione di tesseramento dei calciatori/trici ivi inseriti.

L'identificazione dei calciatori non potrà avvenire tramite l'applicazione "io".

IDENTIFICAZIONE DIRIGENTI

L'identificazione dei dirigenti da parte dell'Arbitro può avvenire:

- mediante tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti;
 - mediante la tessera PROVVISORIA valida, per i dirigenti per cui è stata richiesta la tessera, ma fisicamente non ancora in possesso;
- in mancanza della tessera, il dirigente accompagnatore ufficiale firmerà una dichiarazione con cui dichiara che il dirigente/dirigenti sono regolarmente tesserati per la Società corredata da un documento ufficiale di riconoscimento valido rilasciato dalle Autorità competenti (passaporto, carta d'identità, patente etc.) che può essere accettato anche in fotocopia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio purché leggibile e fronte/retro o mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio;

L'identificazione dei dirigenti non potrà avvenire tramite l'applicazione "io".

IDENTIFICAZIONE TECNICI

Identificazione dell'allenatore da parte dell'arbitro

I TECNICI per tutti i campionati, ad eccezione della Terza Categoria in cui non è previsto l'obbligo dell'allenatore abilitato dal Settore Tecnico, saranno ammessi nel recinto di gioco purché muniti del:

- tesserino rilasciato dalla F.I.G.C. (dalla stagione sportiva 21/22 in forma cartacea) VALIDO PER LA STAGIONE SPORTIVA IN CORSO E PER LA SOCIETA' IN CUI PRESTANO OPERA, dal quale risulti: fotografia, dati anagrafici, società di appartenenza, stagione sportiva;
- in mancanza del tesserino come indicato sopra, sarà sufficiente documentazione comprovante il regolare tesseramento per la stagione in corso unitamente al tesserino personale rilasciato dal Settore Tecnico attestante l'abilitazione;
- in mancanza del tesserino e del modulo di autorizzazione, il dirigente accompagnatore ufficiale firmerà una dichiarazione con cui dichiara che il tecnico è regolarmente tesserato per la Società corredata da un documento ufficiale di riconoscimento valido rilasciato dalle Autorità competenti (passaporto, carta d'identità, patente etc.) che può essere accettato anche in fotocopia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio purché leggibile e fronte/retro o mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio;

L'identificazione dell'allenatore non potrà avvenire tramite l'applicazione "io".

Per altre qualifiche di soggetti iscritti agli albi del Settore Tecnico valgono le stesse indicazioni sopra riportate.

PRONTO AIA TORNEI

Si ricorda alle Società che il numero da chiamare in caso di mancato arrivo del D.G. a gare di tornei è sempre quello delle sezioni e non quello del C.R.A. regionale. Qui di seguito i contatti

Pronto A.I.A.

Firenze	3351014942
Empoli	3452129067
Valdarno	3939723207

6. RISULTATI GARE

Nessuna comunicazione.

7. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA FEDERALE TERRITORIALE C.R. TOSCANA

La Corte Federale così composta:

Avv. Raffaello Niccolai	Presidente
Avv. Gabriele Lenzi	Vice Presidente
Avv. Pietro Villari	Componente

Con l'assistenza alla segreteria del sig. Tosi Fabrizio e l'assistenza del rappresentante A.I.A., Avv. Federico Albini, si è riunita il giorno 22/05/2026 alle ore 18,00 e seguenti assumendo le seguenti decisioni:

191/r - Stagione Sportiva 2025 – 2026

ALLIEVI "B" – TORNEO MEDICEO

Reclamo della società F.B.C. Castelfiorentino United A.S.D. avverso le squalifiche inflitte dal G.S. di Firenze ai tesserati Reali Achille Lorenzo (4 gare), Cianetti Elia (8 gare), Hysaj Aleksandro (8 gare), Xhika Alessio (8 gare) –C.U. n. 54 del 6/05/2026.

La società F.B.C. Castelfiorentino United A.S.D., con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando le decisioni del G.S.T., adottate nei confronti dei tesserati sopra identificati, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro esterno disputato in data 2 maggio 2026 contro la società Ponzano.

Il G.S.T. motivava così le proprie decisioni nel Comunicato Ufficiale n. 54 del 6/05/2026:

- Squalifica per quattro gare effettive per Reali Achille Lorenzo: "Espulso per doppia ammonizione, a fine gara assumeva contegno irrispettoso verso il D.G. Sanzione aggravata in quanto capitano."
- Squalifica per otto gare effettive per Xhika Alessio, Cianetti Elia e Hysai Aleksandro: "Per condotta violenta reiterata verso tesserati avversari a fine gara ed aver assunto contegno irrispettoso verso il D.G."

La società reclamante, nell'atto introduttivo, deduceva che il comportamento contestato al Reali si sarebbe limitato a un gesto isolato di protesta (applauso ironico) successivo al provvedimento di espulsione, senza ulteriori condotte offensive o minacciose.

Per Cianetti Elia, Hysaj Aleksandro e Xhika Alessio, invocava l'applicazione dei principi generali di proporzionalità tra fatto e sanzione richiamando la funzione educativa delle sanzioni nelle categorie giovanili e la necessaria valutazione unitaria e globale della vicenda. In particolare, la reclamante rappresentava che i fatti si sarebbero verificati in un contesto di elevata tensione agonistica e concitazione finale, connotato da reciproche interazioni tra più soggetti e sollecitava una rideterminazione di tutte le sanzioni.

All'udienza del 22 maggio 2026, nonostante regolare convocazione, non si presentava alcun rappresentante della società e pertanto il collegio procedeva alla disanima del fascicolo.

Il Direttore di Gara, nel relativo rapporto - cui le Carte federali conferiscono fede privilegiata ex art. 61 comma 1 C.G.S. - descrive con puntualità la dinamica degli eventi verificatisi dopo il termine dell'incontro.

Per quanto concerne il tesserato Xhika Alessio, il D.G. attesta: "Subito dopo il fischio finale prende per il collo per primo il calciatore n. 11 avversario Masala, innescando una violenta rissa terminata davanti la zona spogliatoio e coinvolgendo quasi tutta la squadra Castelfiorentino. Il calciatore successivamente si rende partecipe nel tirare calci e pugni con una violenza inaudita verso i calciatori del Ponzano e i propri dirigenti, posizionati davanti alla porta d'ingresso dello spogliatoio per difendere i propri giocatori. Dopo che i dirigenti del Castelfiorentino riescono a sedare la prima rissa e riportare il calciatore negli spogliatoi il calciatore Xhika esce per altre 2 volte per ricominciare la rissa riuscendoci, colpendo sempre con la stessa violenza della prima rissa. Il calciatore si rende partecipe di un applauso ironico verso di me insieme ad altri suoi compagni di squadra, accompagnato da numerosi insulti".

Le medesime censure, ad eccezione del ruolo centrale nell'innescare la rissa, sono poi evidenziate nei confronti dei tesserati Cianetti Elia e Hysaj Aleksandro.

Per quanto concerne il tesserato Reali Achille Lorenzo, il D.G. dichiara: "Il calciatore si rende partecipe di un applauso ironico verso di me insieme ad altri suoi compagni di squadra, accompagnato da numerosi insulti".

La dinamica descritta dal D.G. nell'originario rapporto di gara è stata successivamente confermata e ulteriormente dettagliata nel supplemento di gara, atto espressamente richiesto da quest'organo di giustizia sportiva a seguito della presentazione del reclamo.

Nel supplemento, l'arbitro conferma in toto il rapporto e precisa le singole condotte integrando e confermando, senza contraddirle, le risultanze del rapporto di gara e risulta pertanto decisivo per la valutazione dei fatti ad eccezione del punto in cui assume che anche il Reali abbia preso parte alla rissa quando ciò non è stato assolutamente evidenziato in precedenza. Il supplemento infatti può e

deve specificare e dettagliare i fatti descritti nel primo referto ma non è idoneo ad introdurre comportamenti non tempestivamente segnalati.

Prima di procedere alla disamina delle singole posizioni oggetto di reclamo - le uniche sulle quali questa Corte è chiamata a pronunciarsi - occorre preliminarmente formulare due rilievi critici sulla decisione del G.S.T., non già perché formino oggetto del presente giudizio (in quanto totalmente estranei), ma perché concorrono a dimostrare la complessiva sottostima del quadro sanzionatorio di primo grado e sorreggono, sul piano logico e sistematico, l'esercizio del potere di reformatio in peius che questa Corte intende esercitare.

Infatti nel Comunicato Ufficiale il G.S.T. ha sanzionato altri tesserati del Castelfiorentino (Bracali Leonardo, El Moussaoui Amine e Siragusa Angelo) con la squalifica per 2 gare effettive ciascuno "per contegno irrispettoso verso il D.G. a fine gara". Tali sanzioni non sono state - né avrebbero potuto essere - oggetto di reclamo, trattandosi di squalifiche non superiori a due giornate e pertanto non impugnabili ai sensi dell'art. 137, comma 3, lettera a), C.G.S..

Ciò nondimeno, questa Corte non può esimersi dal rilevare che dal rapporto di gara emerge come ciascuno dei tre calciatori si sia reso partecipe dello stesso "applauso ironico verso il D.G. accompagnato da numerosi insulti", sovrapponibile alla condotta ascritta a tutti i tesserati inseriti nel reclamo e integrante la violazione dell'art. 36, comma 1, lettera a), C.G.S., che prevede, anche per il comportamento irrispettoso, una squalifica minima di 4 giornate. In effetti la mancata trascrizione da parte del D.G. delle frasi considerate ingiuriose non consentirebbe l'applicazione della sanzione se il contegno irrispettoso non fosse parificato a quello offensivo dalla norma di riferimento. Nel caso concreto numerosi calciatori hanno assunto un plateale atteggiamento canzonatorio applaudendo e deridendo l'arbitro a gara ormai conclusa.

Parimenti estranea al thema decidendum è la mancata irrogazione di una sanzione a carico della società Castelfiorentino United. Il rapporto di gara attesta - ed il supplemento conferma - che "due componenti del pubblico riescono a scavalcare il cancello (chiuso a chiave) che divide la tribuna con la zona spogliatoi. Uno entra nella rissa venendo allontanato poco dopo, il secondo viene allontanato non appena scavalcato il cancello" fatto che integrerebbe gli estremi della responsabilità della società ai sensi dell'art. 6, comma 3, C.G.S.. Il dato invece non risulta essere stato colto né governato dal Giudice di prime cure ma anche tale rilievo - come il precedente - vale tuttavia a dimostrare la complessiva sottostima del quadro sanzionatorio operata dal Giudice di prime cure; non essendo tali sanzioni oggetto del presente giudizio (pur risultando oggettivamente inferiori al minimo edittale), questa Corte non ha alcun potere correttivo sulle medesime.

Ciò premesso il Codice di Giustizia Sportiva concede la possibilità di reformatio in peius per quanto stabilito dall'art. 78, comma 2, C.G.S., che così recita: "La Corte sportiva di appello a livello territoriale, se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo anche nel merito con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti".

È evidente che le Società debbano attentamente valutare l'opportunità di poter non ricorrere al Giudice di secondo grado impedendo, con la mancata impugnazione, qualsiasi ingerenza peggiorativa nella decisione. La proposizione del reclamo da parte della società impone invece all'organo preposto di verificare la congruità delle sanzioni irrogate, con possibilità di rimodularle, anche in peius, ove le stesse appaiano, ictu oculi, macroscopicamente inadeguate per difetto.

Passando alla valutazione delle singole condotte spicca la posizione di Xhika Alessio che si distingue per l'attribuzione al medesimo della genesi (con la presa al collo dell'avversario) di quella che non appare essere una generica "rissa" ma piuttosto un'aggressione unilaterale alla quale la squadra ospite sembra non aver partecipato. Per la successiva condotta, la posizione di Xhika è perfettamente omogenea a quella di Cianetti e Hysaj in quanto, dopo essere stato correttamente ricondotto negli spogliatoi, usciva altre due volte per ricercare nuovamente un contatto fisico, colpendo con "violenza inaudita", e si rendeva infine partecipe dell'applauso ironico verso il D.G. già citato, protraendo l'attività illegittima per circa mezz'ora e richiedendo l'intervento dei dirigenti di entrambe le società.

Ovviamente la violazione dell'art. 36, comma 1, lettera a), C.G.S. (condotta oltraggiosa o irrispettosa verso il D.G.) deve sommarsi alla violazione dell'art. 38 C.G.S. (condotta violenta), aumentata per la reiterazione, e - soprattutto - per il ruolo di iniziatore della rissa che costituisce autonoma circostanza aggravante ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera f), C.G.S. ("avere determinato o concorso a determinare, con l'infrazione, una turbativa violenta dell'ordine").

Al contrario di quanto eccepito nel reclamo è proprio l'invocata ricostruzione complessiva – per come risultante dal rapporto di gara e dal supplemento – ad evidenziare la gravità delle condotte anche per Cianetti Elia e Hysaj Aleksandro le cui aggressioni si concretizzavano in calci - con tacchetti esposti - e pugni, diretti in particolare contro i dirigenti della società ospitante che, posizionati davanti all'ingresso dello spogliatoio, tentavano di proteggere i propri calciatori.

Quanto all'asserito contesto di elevata tensione agonistica, invocato dalla reclamante quale possibile circostanza attenuante, il supplemento arbitrale recide nettamente tale collegamento: il D.G. precisa che le condotte poste in essere nelle due uscite successive alla prima (quando i calciatori erano già stati ricondotti negli spogliatoi e la situazione era stata sedata dai dirigenti) furono compiute "con piena lucidità esclusivamente per cercare un contatto violento" e aggiunge "I tesserati del Ponzano non istigavano in alcun modo la violenza dei tesserati del Castelfiorentino, anche se durante le tre risse diversi tesserati del Ponzano rivolgevano offese ai tre tesserati del Castelfiorentino.". Non può dunque parlarsi di reazione immediata ad un, ipotetico e non descritto, comportamento ingiusto altrui, né di condotta dettata dalla concitazione del momento.

A ciò si aggiunga il contegno irrispettoso tenuto da ciascuno nei confronti del Direttore di Gara e, per Cianetti, il confronto "faccia a faccia con aria di sfida".

Né può trovare applicazione la richiesta di modulazione della sanzione in chiave educativa per le categorie giovanili: la possibile mitigazione della sanzione non può tradursi in una sostanziale neutralizzazione della risposta disciplinare a fronte di condotte di rilevante gravità come quelle in

esame, condotte alle quali non potrebbe essere concessa indulgenza senza compromettere la credibilità stessa dell'ordinamento sportivo e la funzione di prevenzione generale delle sanzioni.

Infine, per quanto attiene al Reali, occorre rilevare che il Giudice Sportivo Territoriale ha applicato il minimo edittale di 4 giornate pur considerando l'aggravante del ruolo di capitano. In realtà tale aggravante, che avrebbe dovuto necessariamente incrementare la squalifica, non è stata considerata nel computo come non è stata considerato che il calciatore era già stato espulso per doppia ammonizione.

Il Reali rivestiva il ruolo di capitano della squadra, circostanza che costituisce l'aggravante espressamente tipizzata perché chi indossa la fascia, anziché unirsi alla derisione dell'ufficiale di gara, avrebbe dovuto adoperarsi per riportare la calma tra i propri compagni.

Ricapitolando tutte le squalifiche appaiono ampiamente sottodimensionate, specialmente in considerazione della giovane età dei calciatori coinvolti (categoria Under 16). La reiterazione delle condotte violente in tre distinte fasi, la direzione delle aggressioni verso dirigenti che tentavano di proteggere i propri tesserati, le modalità di esecuzione (calci con tacchetti esposti sulla schiena), l'assenza di qualsiasi repipiscenza (con insulti verso lo stesso D.G.) e l'inizio dell'aggressione a carico di Xhika Alessio delineano un quadro oggettivamente allarmante.

Per tali ragioni le sanzioni, possono e devono essere proporzionalmente incrementate.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, respinge il reclamo della società F.B.C. Castelfiorentino United A.S.D. e, in applicazione del potere di reformatio in peius ex art. 78, comma 2 C.G.S., ridetermina le sanzioni come segue: a carico del tesserato Xhika Alessio: squalifica per 14 (quattordici) gare effettive (anziché 8); a carico del tesserato Cianetti Elia: squalifica per 12 (dodici) gare effettive (anziché 8); a carico del tesserato Hysaj Aleksandro: squalifica per 12 (dodici) gare effettive (anziché 8); a carico del tesserato Reali Achille Lorenzo: squalifica per 6 (sei) gare effettive (anziché 4).

Le giornate di squalifica dovranno essere scontate, anche per il solo residuo, nel prossimo campionato di appartenenza, ai sensi dell'art. 21, comma 6, C.G.S..

Si trattiene la tassa di reclamo.

Delibera depositata in data 25.05.2026 e registrata, sotto la medesima data, al n. 191 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

Segretario

Presidente

Consigliere estensore

Fabrizio Tosi

Raffaello Niccolai

Pietro Villari

8. ERRATA CORRIGE

Nessuna comunicazione.

9. ALLEGATI

Nessuna comunicazione.

10. CALENDARIO GARE

Nessuna comunicazione.

**PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL'ALBO
DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE IL 03/06/2026**

Segretario
Tiziano Grossi

Delegato
Alessandro Matteini